

RAVVEDIMENTO OPEROSO IN VIGORE DAL 01.01.2010

[decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008](#) (cosiddetto "**Decreto anti-crisi**"), convertito con la [legge n. 2 del 28 gennaio 2009](#),

[aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 04.12.2009](#)

La Legge consente al contribuente di regolarizzare, di sua iniziativa, talune violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell' I.C.I. mediante il cosiddetto "ravvedimento operoso" previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97 così come modificato dall'art. 7 del [D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001](#), e dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008.

Tale istituto comporta le riduzioni automatiche delle misure minime delle sanzioni applicabili. Per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

FATTISPECIE	MODALITA' RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI LEGALI
OMESSO VERSAMENTO ACCONTO	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	1/12 del 30%= 2,5%	Calcolati a giorni, per giorni di ritardo (solo sul tributo): 2,5% fino al 31.12.2007; 3% fino al 31.12.2009; 1% dal 01.01.2010
OMESSO VERSAMENTO SALDO	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	1/12 del 30%= 2,5%	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo): 2,5% fino al 31.12.2007; 3% fino al 31.12.2009; 1% dal 01.01.2010
PAGAMENTO OMESSO IN TUTTO O IN PARTE	Versamento, entro il termine della presentazione della dichiarazione, del tributo dovuto, della sanzione ridotta, e degli interessi legali.	1/10 del 30%= 3%	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo): 2,5% fino al 31.12.2007; 3% fino al 31.12.2009; 1% dal 01.01.2010
OMESSA DICHIARAZION E	- Presentazione della dichiarazione entro 90 gg	1/12 del 100%=	Soltanto nel caso in cui vi sia stata omissione di pagamento nell'anno:

	<p>dalla scadenza;</p> <p>- pagamento della sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione;</p> <p>- pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno cui la dichiarazione di variazione si riferisce e degli interessi legali</p>	<p>8,33%</p>	<p>sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento:</p> <p>2,5% fino al 31.12.2007;</p> <p>3% fino al 31.12.2009;</p> <p>1% dal 01.01.2010</p>
<p>DICHIARAZIONE INFEDELE</p>	<p>- Presentazione di dichiarazione correttiva entro 1 anno dalla commissione della violazione;</p> <p>- pagamento della sanzione ridotta sulla infedele dichiarazione;</p> <p>- pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno cui la dichiarazione infedele si riferisce e degli interessi legali</p>	<p>1/10 del 50%= 5%</p>	<p>Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento:</p> <p>sull'importo ancora dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento:</p> <p>2,5% fino al 31.12.2007;</p> <p>3% fino al 31.12.2009;</p> <p>1% dal 01.01.2010</p>

Il versamento della sanzione deve essere effettuato unitamente all'imposta dovuta ed agli interessi di mora calcolati come nel prospetto precedente.

Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso bollettino postale previsto per i versamenti ordinari, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il modulo per il versamento va compilato, in tutte le sue parti, con l'avvertenza che nelle caselle dedicate alle voci terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazioni principali e altri fabbricati devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma che si va a versare deve, invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione e gli interessi. Si ricorda inoltre che nel bollettino di versamento ICI occorre barrare anche l'apposita casella "RAVVEDIMENTO".

Il pagamento può essere effettuato anche tramite Modello F24. In tal caso occorre barrare la casella "Ravvedimento operoso" e utilizzare i seguenti codici tributo:

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3901 – ICI per l'abitazione principale ▪ 3902 – ICI per i terreni agricoli ▪ 3903 – ICI per le aree fabbricabili ▪ 3904 – ICI per gli altri fabbricati 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3906 – ICI interessi ▪ 3907 – ICI sanzioni
---	---

Copia del versamento con apposita dichiarazione (come da modello scaricabile) deve essere trasmessa all'Ufficio Protocollo di questo Comune.